



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE T.A.O.

ORDINANZA N° (Vedasi numerazione sistema informatizzato) /2022

ABROGAZIONE ORDINANZA N° 18/2020
NUOVA DESTINAZIONE D'USO BANCHINA LATO SUD MOLO TOSCANO PORTO
NUOVO DI PANTELLERIA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria:

VISTO:	La propria Ordinanza n°18/2020 emanata in data 20.11.2020 afferente il divieto di accesso e ormeggio presso i pontili galleggianti presenti alla radice del molo Toscano porto nuovo di Pantelleria e relativa interdizione dello specchio acqueo adiacente;
VISTA:	l'ordinanza del Sindaco pro tempore del Comune di Pantelleria datata 15/02/2022 – <i>“Provvedimento contingibile ed urgente in ordine al pericolo per la pubblica incolumità all'interno dello specchio acqueo del porto nuovo”</i> , che disponeva la rimozione dei pontili pubblici galleggianti da parte della ditta Cantiere Navale Esposito;
ACCERTATA:	l'avvenuta rimozione dei pontili galleggianti in data 18.02.2022 da parte della ditta Cantiere Navale Esposito con avvenuto ripristino dello stato dei luoghi in cui sono state ristabilite le condizioni di sicurezza sull'intera area in parola;
VISTI:	Gli articoli 68, 81, 1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Articolo 1
(Disposizioni generali)

Con decorrenza immediata, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, l'ordinanza n°18/2020 del 20.11.2020 di questo Comando è abrogata.

Articolo 2
(Divieti)

Il tratto di banchina di circa 35 mt. lineari sarà destinato all'ormeggio pubblico, secondo le disposizioni della locale Autorità Marittima, di unità (atte a qualsiasi tipo di attività) in transito per il tempo strettamente necessario e comunque in nessun caso superiore alle 72 ore. In tale zona è consentito l'ormeggio anche contemporaneo, sino ad un massimo di 3 (tre) file di unità ormeggiate/affiancate a “pacchetto” tra loro, sempre nel rispetto delle elementari norme di sicurezza e garantendo comunque gli spazi necessari per l'effettuazione delle manovre cinematiche all'interno del porto ed evitando situazioni che possano generare danni a persone e/o cose.

Per le suddette unità, l'ormeggio è consentito alle seguenti tassative condizioni:

- a) previa comunicazione (anche verbale) da effettuarsi preventivamente all'ormeggio, alla Guardia Costiera di Pantelleria ai numeri 0923/911027 – 913651 e/o VHF canale 16;
- b) particolari esigenze di sosta per periodi più lunghi saranno valutate ed eventualmente autorizzate, di volta in volta, dall'Autorità Marittima, a condizione che almeno un responsabile di bordo resti sempre prontamente reperibile per eventuale ed immediato spostamento dell'unità;
- c) che l'unità venga ormeggiata in sicurezza in funzione della lunghezza fuori tutto (LFT);
- d) che l'unità ormeggiata o da ormeggiare sia munita di tutti i documenti in corso di validità per lo scafo, per le persone trasportate e per il/i motore/i;
- e) che l'unità sia in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed in regola con normative in materia di sicurezza della navigazione e tutela ambientale;
- f) che l'unità sia attrezzata delle previste dotazioni antincendio;
- g) che l'unità ormeggiata sia costantemente vigilata allo scopo di evitare possibili danni che possano essere causati da avverse condizioni meteomarine e dal moto ondoso;
- h) che l'unità venga ormeggiata, salvo diversa disposizione dell'Autorità Marittima, lateralmente alla banchina (ormeggio di fianco).

Articolo 4 (Disposizioni Finali)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di Sicurezza.
2. Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del Comandante del Porto di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito.
3. L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o differente illecito sanzionato da norme speciali, saranno puniti ai sensi dell'art.1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero incorreranno nelle sanzioni principali previste dal Codice della Nautica da Diporto, per quanto applicabili.
5. I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o cose per effetto dell'illecito comportamento.
6. Il presente provvedimento entra in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione.
7. La diffusione sarà assicurata mediante affissione all'albo e pubblicazione sulla pagina del sito web istituzionale dell'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di Pantelleria (<http://www.guardiacostiera.it/pantelleria>) al link "ORDINANZE".

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio TERRONE**